

Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher)

Il “Lavoro occasionale di tipo accessorio” è retribuito con assegni, chiamati “voucher”. Il datore di lavoro acquista i voucher presso l’INPS e il lavoratore può riscuoterli presso le Poste. Sono disponibili tagli da 10 euro o da 50 euro, quindi, per esempio, per retribuire un lavoro occasionale di 400 euro si possono utilizzare 8 voucher da 50 o 40 voucher da 10.

Per un voucher di 10 euro se ne riscuotono 7,5; il resto va in contributi e in fisco; non è necessaria poi, per chi riscuote, nessuna dichiarazione o denuncia né fiscale né all’INPS. Il compenso percepito con i voucher non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Il voucher è praticamente un assegno e il suo valore (10 o 50 euro) non indica il costo orario del lavoro.

I voucher del lavoro occasionale di tipo accessorio possono essere utilizzati soltanto per retribuire “*attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo*”.

(Vedi tabella riassuntiva sul retro)

Riferimenti normativi:

Art. 70 D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30”. Più volte modificato, e da ultimo prorogato per tutto il 2012 dal decreto “mille proroghe”..

Circolari e Messaggi INPS:

- Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010 (sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano la norma)
- Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010 (compatibilità con le integrazioni salariali)
- Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 (adeguamento alle norme della legge finanziaria 2010)
- Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 (utilizzo dei voucher nell’impresa familiare)
- Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 (utilizzo dei voucher nei lavori domestici)
- Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 (utilizzo nel commercio e turismo; modalità telematiche di acquisto)
- Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (utilizzo in agricoltura)
- Messaggio Inps n. 020439 del 17 settembre 2008 (cumulabilità con la pensione. Non rilevanza per lo stato di disoccupato o inoccupato)

[tutta la normativa è disponibile sul sito web www.cgil.bergamo.it nella sezione Dipartimento Mercato del Lavoro]

categorie di prestatori	Ambito/settore di attività	note
Percettori di misure di sostegno al reddito (Cassa integrazione, Mobilità, Disoccupazione).	Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi (Privati, Aziende, Enti Locali, Scuole, Università)	Limite massimo di 3.000 euro netti (pari a 4.000 lordi) all'anno solare per singolo percettore . Non è necessaria alcuna comunicazione all'INPS né nella denuncia dei redditi ma è necessario aver sottoscritto la D.I.D. (Dichiarazione di immediata disponibilità). I 3.000 euro sono pienamente cumulabili con le indennità di cassa, disoccupazione o mobilità. È necessaria la comunicazione all'Inps se si supera il limite.
Studenti (con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici di ogni ordine e grado)	Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi (Privati, Aziende, Enti Locali, Scuole, Università)	Solo nei periodi di vacanza (Vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla Domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell'Angelo; vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre) e il sabato e la domenica. Per gli studenti con meno di 25 anni regolarmente iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno. Limite massimo di 5.000 euro netti per singolo committente (pari a 6.600 lordi per il committente)
Lavoratori in part time	Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi (Privati, Aziende, Enti Locali, Scuole, Università). NB escluso l'utilizzo presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.	Limite massimo di 5.000 euro netti per singolo committente (pari a 6.600 lordi per il committente)
Pensionati	Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi (Privati, Aziende, Enti Locali, Scuole, Università)	Limite massimo di 5.000 euro netti per singolo committente (pari a 6.600 lordi per il committente)
Tutti (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, fulltime o part time)	Esclusivamente in: - Lavori domestici - Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi monumenti. - Insegnamento privato supplementare. - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavoro di emergenza o solidarietà. - Attività agricole di qualunque tipo. - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. - Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie.	Limite massimo di 5.000 euro netti per singolo committente (pari a 6.600 lordi per il committente)

Da notare che il limite dei 3.000 euro per i percettori di ammortizzatori sociali è "per percettore" (quindi al massimo 3.000 euro indipendentemente dal numero di lavori occasionali) mentre per gli altri soggetti il limite di 5.000 euro è "per committente" (quindi il tetto è superabile nel caso di più committenti).